REGOLAMENTO (CEE) N. 2335/86 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1303/85 [2], ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito a importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali sino al 31 dicembre 1988 e ha fissato detti quantitativi per gli anni 1984, 1985 e 1986;

considerando che, alla luce dell'attuale situazione del mercato del burro nel Regno Unito e delle previsioni per i prossimi anni, è possibile fissare, per gli anni civili 1987 e 1988, i quantitativi di burro neozelandese che possono essere importati alle condizioni speciali previste dal regolamento (CEE) n. 3667/83;

considerando che, tenuto conto delle misure adottate nel settore dei prodotti lattiero-caseari, occorre ridurre i quantitativi che possono essere importati nel 1987 e nel 1988 rispetto ai quantitativi precedentemente autorizzati;

considerando che occorre prevedere che, se la situazione del mercato del burro richiede cambiamenti nelle condizioni di intervento, tali modifiche devono ripercuotersi sul prezzo del burro neozelandese importato nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro al consumo diretto [3], è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 1307/85 [4], e che pertanto l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3667/83 è divenuto privo d'oggetto; che occorre conseguentemente abrogare detto articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1988.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

— 83 000 t nell'anno civile 1984,
— 81 000 t nell'anno civile 1985,
— 79 000 t nell'anno civile 1986,
— 76 500 t nell'anno civile 1987,
— 74 500 t nell'anno civile 1988. »;

2) all'articolo 3, paragrafo 2, i termini « del livello del prezzo d'intervento comunitario per il burro » sono sostituiti dai termini « delle condizioni d'intervento per il burro nella Comunità. »;

3) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

---

(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.